


 viale Italia, 592 20099 Sesto San Giovanni (MI)	
BOVATI	DUBINI
CARONNI	GALLO
CAVALLI	GRANATO
COLOMBO	PASTORI
	SALA
DE CASSAI	
BR	TL
CH	ME
PZ	UD
SE	TU
SF	Copia
- 6 LUG. 2004 - 05137/	



Provincia
di Milano

Direzione Centrale Ambiente
Servizio Giuridico Amministrativo
Tutela Acque Superficiali

2° ORIGINALE

Edipower Operations		
Direzione		
distribuzione	cp	az
Ambiente e Sicur.		
Canoni e Concess.	✓	
Controllo Tec. Gest.		
Esercizio Idro.		
Esercizio Termo	✓	
Fnz. Esercizio		
Fnz. Manutenzione		
Segreteria		
data 13/7/04 -		

Autorizzazione Dirigenziale

Autorizzazione n.189/2004 del 17/06/2004

Prot. n.145207/2004 del 16/06/2004

Raccolta Generale n.6402/2004 del 17/06/2004

Fasc.n.2812/1973

Oggetto: Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale alla Società Edipower S.p.a. - Centrale Termoelettrica Turbigo - Via Centrale Termica - Turbigo

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
TUTELA ACQUE SUPERFICIALI**

Premesso che l'art.02 comma III della legge 21.1.94 n.61 ha attribuito alla Provincia l'esercizio delle funzioni amministrative d'autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente di cui all'art.1 del D.P.R. 5.6.93 n.177, prima di competenza delle USSL, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali prima e successivamente delle strutture tecniche provinciali dell'ARPA;

Visto il decreto legislativo 11.05.99 n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato dal decreto legislativo 18.08.00 n.258;

Vista la Legge Regionale 27 maggio 1985 n.62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento";

Richiamata l'Autorizzazione Dirigenziale n. 154/1999 del 20.10.99 con la quale l'ENEL S.p.a. Divisione Produzione Nord Ovest - Centrale Termica Turbigo - Via Centrale Termica è stata autorizzata a scaricare in corso d'acqua superficiale;

Ricordato che con nota 30.12.1999 Prot. n. 2109 la Società Eurogen comunica il trasferimento della Centrale Termoelettrica di Turbigo alla propria società;

Vista l'Autorizzazione Dirigenziale n. 89/2000 del 04.05.2000 con la quale la Società Eurogen S.p.a. è stata autorizzata a scaricare in corso d'acqua superficiale;


Atteso che con nota 04.12.2002 Prot. n.10/4.12.02 la Società Edipower S.p.a. comunica che la Società Eurogen S.p.a. è stata incorporata nella propria società;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua superficiali, denominati Naviglio Grande e Canale di scarico al Fiume Ticino, delle acque reflue industriali (processo produttivo e raffreddamento), delle acque reflue domestiche e delle acque reflue meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo in oggetto indicato, presentata dalla Società Edipower S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 152/99 in data 15.07.2003 ed integrata in data 28.08.2003;

Atteso che l'ARPA della Lombardia - Dipartimento di Milano - Sede di Parabiago, a conclusione dell'istruttoria tecnica di competenza, ha espresso con nota Prot. n. 71589 del 28.05.2004 in Sede di Conferenza di Servizio del 31.05.2004, parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione indicando le seguenti prescrizioni:

1. per quanto riguarda lo scarico n. 2 nel canale di scarico al Fiume Ticino, la Società dovrà adottare un sistema di controllo volto a garantire le caratteristiche termiche del Fiume, come previsto dalla nota 1 della Tabella 3, allegato 5 del D.Lgs 152/99 e s.m.i.; in tal senso dovranno essere effettuate misure in continuo della portata delle acque scaricate e della relativa temperatura, e dovranno essere acquisiti i valori di portata delle derivazioni e dei rilasci significativi nel Fiume Ticino; portata e temperatura delle acque scaricate dovranno essere tali da garantire un innalzamento termico teorico non superiore a 2°C a valle dello scarico;
2. i valori di portata e temperatura delle acque utilizzati per i calcoli di cui sopra dovranno essere registrati, tenuti a disposizione dell'autorità di controllo ed inviati con cadenza annuale alla Provincia ed all'ARPA;
3. entro 6 mesi dovrà essere presentato un programma temporizzato di interventi finalizzato alla riduzione degli scarichi termici;
4. i limiti di emissione per i metalli indicati nella Tabella 5, allegato 5 del D.Lgs 152/99 e s.m.i., dovranno essere rispettati all'uscita dell'impianto di trattamento delle acque acide/alcaline nel punto di prelievo già esistente o in altro avente analoga collocazione rispetto all'impianto;
5. i limiti di immissione per gli idrocarburi dovranno essere rispettati all'uscita della vasca n. 1 dell'impianto di trattamento delle acque inquinabili da oli; entro 6 mesi in tale vasca dovranno essere fatte confluire unicamente le acque di processo contaminate da idrocarburi;
6. nel punto di scarico finale dell'impianto di trattamento delle acque inquinabili da oli dovranno essere rispettati i limiti di immissione di cui alla tabella 3, allegato 5 del D.Lgs 152/99 e s.m.i.;
7. entro 12 mesi lo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche dovrà essere convogliato indipendentemente nel canale di scarico al Fiume Ticino;
8. nello scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche per il parametro Escherichia Coli non dovrà superare il limite di 5.000 UFC/100 ml;






9. nel caso di guasti o fuori servizio degli impianti di trattamento dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia ed all'ARPA;
10. tutti i dati relativi alle analisi ed ai controlli interni sulle acque reflue contenenti sostanze pericolose dovranno essere registrati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo non inferiore ai 3 anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli;
11. tutti i dati relativi agli interventi di manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere registrati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo;
12. con cadenza annuale deve essere inviato un rapporto di sintesi sulla gestione e sui controlli effettuati sugli impianti;
13. lo stoccaggio di materie prime, intermedie o rifiuti liquidi deve avvenire in apposite aree dotate di bacino di contenimento adeguatamente dimensionato;
14. il carico e lo scarico delle sostanze o prodotti contenenti sostanze etichettate come pericolose deve avvenire in apposita zona dotata di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento e convogliate in pozzetto a tenuta;
15. lo stoccaggio all'aperto di materiali disagregati, polverosi e idrosolubili deve avvenire unicamente in aree dotate di sistemi atti ad evitare la dispersione e di una sistema di raccolta delle acque di dilavamento dotato di idoneo presidio depurativo;
16. dovranno essere prese le opportune cautele atte ad evitare qualsiasi sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti che, ove si verificasse, dovrà essere tempestivamente arginato e raccolto al fine di evitare il recapito in corso d'acqua superficiale.

Ricordato inoltre l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di legge:

- ai sensi dell'art.31 c.1 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 lo scarico deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tab.3 dell'allegato 5 o i valori limite di emissione che saranno definiti dalla Regione ai sensi dell'art.28 c.2;
- i limiti di accettabilità dello scarico devono essere rispettati al pozzetto finale posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corso d'acqua superficiale;
- il pozzetto di prelievo deve essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti;
- qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia ed all'ARPA. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
- ogni modifica che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata;
- i limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.28 c.5 del D.Lgs. 152/99;
- devono essere adottate, per quanto possibile, le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle migliori tecniche disponibili per il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua.

Richiamato il verbale della seduta della Conferenza di Servizio del 31.05.2004 nella quale la Società Edipower S.p.a. esprime le seguenti osservazioni:

1. in relazione ai punti 5 e 7 della relazione dell'ARPA del 28.05.2004 chiede che i tempi

- 
- vengono fissati in 24 mesi, anzicchè 6 e 12 mesi proposti dall'ARPA, al fine di addivenire ad una complessiva razionalizzazione del trattamento dei reflui;
2. relativamente alle proposte del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino e dell'ARPA di garantire un innalzamento termico teorico nel recettore non superiore a 2°C la Società non concorda richiamando il DT della legislatura vigente. Tuttavia la Società si impegna entro 12 mesi a presentare uno studio di incidenza richiesto dal Parco Ticino;
 3. la Società chiede che i termini di cui al punto 3 del parere ARPA siano fissati in 12 mesi.

Tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso della conferenza del 31.05.2004 l'ARPA esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;

Ricordato che la Ditta in oggetto dovrà richiedere all'Ente Gestore del corso d'acqua superficiale l'autorizzazione ai fini quantitativi, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 25/01/02 n. 7/7868;

Richiamato l'art. 51 del citato decreto in merito alla inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, fatte salve le sanzioni previste dal Titolo V della medesima normativa;

Fatto presente che viene richiesta all'ARPA di competenza l'effettuazione dei controlli per la verifica della qualità delle acque scaricate e dell'attuazione delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento;

Ricordato che ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.152/99 l'autorizzazione è valida per quattro anni e che un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo;

Visti gli artt. 26 e 27 del Testo unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.23855/2685/97 del 13 febbraio 2002 in materia di poteri e responsabilità dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" all'art.107 III comma;


Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

A U T O R I Z Z A

la Società Edipower S.p.a. - Centrale Termoelettrica Turbigo - Via Centrale Termica - Turbigo allo scarico delle seguenti acque reflue:

- di raffreddamento nei corsi d'acqua superficiali, denominati Naviglio Grande e canale di scarico al Fiume Ticino in caso di asciutta del Naviglio;
- processo produttivo, di raffreddamento, domestiche e meteoriche nel canale di scarico al Fiume Ticino;
- di seconda pioggia nel canale di scarico al Fiume Ticino;

provenienti dall'insediamento in oggetto per le ragioni e con le prescrizioni indicate in premessa.



Contro il presente atto, ai sensi della legge 6.12.71 n.1034, può essere proposto ricorso entro 60 gg. al TAR o 120 gg. al Presidente della Repubblica dalla data della notifica.

Il Funzionario proponente
(Dott. Giuseppe Cariatì)

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO
TUTELA ACQUE SUPERFICIALI**

Dott.ssa Leni Sivi

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Rodolfo Ferrari

Milano, 17.06.2004

La presente autorizzazione è da trasmettere in copia a:

- Segretario Generale
- Assessore L. Cocchiario
- Presidente
- Archivio per l'affissione all'Albo Pretorio

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto (Roberto Pirovano)

_____ Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del
retroesteso atto a:

EDIPOWER S.P.A.

FORO BUONAPARTE 31 - 20125 MILANO

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MI - CORDUSIO
05 LUG. 2004
IL NOTIFICATORE <i>Roberto Pirovano</i>